

DIPARTIMENTO LEGALE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SENTENZA 9 GIUGNO 2016, n.11868

Con sentenza n.11868/2016, la Corte di Cassazione ha statuito che per quanto riguarda i licenziamenti nel pubblico impiego, si devono applicare le regole di cui all'art.18 della Legge 300/70 – Statuto dei Lavoratori e quindi non la Legge Fornero, Legge n.92/2012.

Gli ermellini hanno stabilito che, fino a quando il legislatore con intervento legislativo non armonizzerà le due normative, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non possono estendersi le modifiche apportate all'art.18 dello Statuto dei lavoratori dalla Legge Fornero. ...***“con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma”.***

Infatti, la Suprema Corte considera la formulazione dell'art.18 come modificato dalla Legge 92/2012 introducendo una modulazione delle sanzioni pensate in relazione al solo lavoro privato che non possono essere estese o meglio non si prestano ad essere estese all'impiego pubblico contrattualizzato.

Per i lavoratori del pubblico impiego resta intatta la garanzia del reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa.

Le motivazioni in estrema sintesi sono le seguenti:

1. Le disposizioni di cui alla legge n.92 del 2012, per come formulate nell'art.1 comma 1° tengono conto delle esigenze proprie dell'impresa privata;
2. La formulazione dell'art.18 modificato dalla legge n.92/2012, introduce una modulazione delle sanzioni sempre con riferimento ad ipotesi di illegittimità pensate in relazione al solo lavoro privato e che non possono essere estese all'impiego pubblico contrattualizzato, perché il Legislatore ha dettato una

disciplina inderogabile (d.lgs n.150/2009) nella quale sono tipizzati gli illeciti disciplinari ai quali consegue la sanzione del licenziamento;

3. Inconciliabilità della novella normativa con le disposizioni di cui al d.lgs 165/2001;
4. Nel settore pubblico il potere di risolvere il rapporto di lavoro ha le garanzie ed i limiti posti non solo nell'interesse del soggetto da rimuovere ma soprattutto a protezione degli interessi generali collettivi, quindi in rilievo non l'art.41, 1° e 2° comma della Costituzione, bensì l'art.97 della Carta che impone di assicurare il buon andamento e la imparzialità della pubblica amministrazione.

Avevamo ancora una volta visto giusto, infatti nelle relazioni tenute durante i corsi di formazione itinerante dei quadri sindacali ed RSU, i nostri relatori hanno sempre sostenuto quello che oggi la Corte di Cassazione statuisce con la sentenza del 9 giugno 2016, n.11868.

I Responsabili Nazionali

Dott. Giuseppe Bonfilio e Paolo Sarasini